

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Vito Giampietro - Componenti; Dott. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIG. IANNASCOLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)

La C.G.F., sentito il Commissario di Campo, respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Iannascoli Fabrizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)

La C.G.F., sentito il Commissario di Campo, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Pescara di Pescara riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Giovanni Serges - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE NONCHÉ L'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, REAL DEM/CITTÀ DI MONTESILVANO DEL 2.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del 6.2.2014)

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara) e annulla limitatamente alla sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 5 marzo 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete